

## **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 Maggio 2004**

### **Riconoscimento alla societa' «Sidel S.p.a.», in Bologna, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. 137 del 14.06.04)**

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza del 9 maggio 2002, presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 dalla societa' «Sidel S.p.a.», con sede Bologna, via Larga n. 34/2, pervenuta a questa Amministrazione in data 25 maggio 2002 e successive note ed integrazioni;

Visto il parere del Comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Toscana, nei cui territori l'organismo richiedente ha indicato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione della societa' «Sidel S.p.a.» con sede in Bologna, via Larga 34/2, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto che le attivita' di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. La societa' «Sidel S.p.a.», con sede in Bologna, via Larga n. 34/2, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

2. La societa' «Sidel S.p.a.», nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della

propria attività a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il direttore generale: Abate